



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE**

tangenziale  
esterna



## **PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

*tra*

**PREFETTURA-U.T.G. DI MILANO**

*e*

**PREFETTURA-U.T.G. DI LODI**

*e*

**PREFETTURA-U.T.G. DI MONZA E DELLA BRIANZA**

*e*

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.**

*e*

**TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.**

In data 31 luglio 2012 presso la Prefettura – U.T.G. di Milano, Corso Monforte n. 31, (di seguito “**Prefettura**” o “**Prefetto**”) in qualità di unico soggetto competente, ai sensi delle Linee Guida (di seguito “**Linee Guida**”) adottate dal Comitato di Coordinamento per l’Alta sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito “**CCASGO**”) e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19 aprile 2011, n. 90, all’emanazione di tutte le informative che interessino imprese anche aventi sede legale in qualunque altra Provincia;

E

le Prefetture di Lodi e di Monza e Brianza, in qualità di Prefetture territorialmente interessate dalla realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano;

E



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE



tangenziale  
esterna

la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche “**CAL**”), con sede legale in Milano, via Pola n. 12/14, costituita il 19 febbraio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in qualità di soggetto concedente e aggiudicatore della Tangenziale Est Esterna di Milano (di seguito anche “**Opera**”);

E

la Società Tangenziale Esterna S.p.A. (di seguito anche “**T.E.**” e/o “**Concessionario**”), con sede legale in Milano, via Liberazione 18, in qualità di soggetto concessionario dell’Opera;

congiuntamente le “**Parti**”.

**premessato che**

1. presso la città di Milano nell’anno 2015 si terrà il Grande Evento dell’Esposizione Universale “Expo Milano 2015”;
2. il D.P.C.M. 22 ottobre 2008 “*Interventi necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015*” e ss.mm.ii, individua, tra l’altro, nel relativo allegato 2, le cosiddette opere connesse ad Expo 2015, suddivise in *Rete metropolitana, Rete viaria e Rete Ferroviaria*. Tra le opere della Rete Viaria è ricompresa la Tangenziale Est Esterna di Milano;
3. è volontà dei firmatari del presente protocollo di legalità (di seguito “**Protocollo**”) assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell’Opera ai sensi dell’art. 3- *quinquies* del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
4. l’articolo 3 *quinquies* del D.L. 135/2009 convertito dalla L. 166/2009, ha introdotto specifiche “*disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell’ “Expo Milano 2015”*”;
5. in particolare, il suddetto articolo, tra l’altro, prevede che:
  - a) “*il Prefetto della provincia di Milano, quale Prefetto del capoluogo della regione Lombardia assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione del*



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE**

tangenziale  
esterna



*grande evento Expo Milano 2015” (Art. 3 - quinquies comma 1);*

b) *“i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l’osservanza delle Linee Guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252” (Art. 3 - quinquies comma 4);*

6. a norma del citato articolo 3 - *quinquies* comma 4, del D.L. 135/2009 convertito dalla L. 166/2009, il CCASGO ha adottato le Linee Guida per i controlli antimafia, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19 aprile 2011, n. 90;
7. la Tangenziale Est Esterna di Milano, facente parte delle cd. “opere connesse” all’Expo 2015, costituisce infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale e come tale è ricompresa nel 1° Programma delle opere strategiche approvato dal CIPE con la Delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.) ai sensi dell’art. 1 della L. 443/2001;
8. il progetto preliminare dell’Opera è stato approvato dal CIPE con la Delibera 29 luglio 2005, n. 95 (G.U. 69/2006);
9. in data 3.8.2011, con delibera n. 51, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 53, del 3.3.2012, il CIPE ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni il Progetto Definitivo dell’Opera disponendo al punto 4.5 del deliberato che: *“In relazione alle linee guida “Linee guida per i controlli antimafia” di cui all’art. 3-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicate sulla G.U., Serie Generale, n. 90/2011, dovrà essere stipulato apposito protocollo di legalità tra la Prefettura UTG, il soggetto aggiudicatore e il Concessionario con funzione di prevenzione antimafia”;*
10. l’Opera è identificata con il CUP n. I21B05000290007;
11. a seguito della emanazione del D.L. 135/2009 convertito dalla L. 166/2009 e delle Linee Guida, è intendimento delle Parti sottoscrivere il presente Protocollo, che attua quanto disposto dalle citate Linee Guida e quanto disposto dal CIPE in sede di approvazione del Progetto Definitivo;

**preso atto che**



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE

tangenziale  
esterna



- a) C.A.L. è soggetto concedente e aggiudicatore dell'Opera, in forza del disposto dell'art. 1, comma 979, della già citata legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) T.E. è il soggetto concessionario dell'Opera a seguito di apposita gara;
- c) il Consorzio Costruttori TEEM, con sede in Milano, Via dei Missaglia, 97, è il soggetto cui T.E. ha affidato, in qualità di contraente generale, la realizzazione dell'opera (di seguito "**Contraente Generale**");
- d) il CCASGO, con nota prot. 6/5 CCASGO/2012, in data 7 giugno 2012 ha espresso il proprio parere di conformità del presente Protocollo alle Linee Guida;
- e) il Ministero dell'Interno, con nota n. 11001/119/7/24 del 12 luglio 2012 ha espresso il proprio nulla osta alla stipula del presente Protocollo;
- f) l'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 36 e ss.mm.ii. "*Piano straordinario contro e mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" ha introdotto specifiche disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) T.E. ha stipulato, in data 11 maggio 2011, con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori un "*Accordo Quadro*" su: Relazioni Sindacali, Regolarità dei rapporti di lavoro, Mercato del lavoro, Sicurezza e Prevenzione, Contrasto al fenomeno delle infiltrazioni mafiose e criminali.

**La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo**

**tutto ciò premesso e considerato**

le Prefetture in epigrafe, CAL e T.E.,

**STIPULANO**

il presente Protocollo, finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione dell'Opera nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nonché a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori, secondo le previsioni contenute nelle richiamate Linee Guida.



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE

tangenziale  
esterna



Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i richiami all'articolo 1-septies del D.L. 629/1982, convertito dalla legge 726/1982, agli articoli 4 e 5-bis del d.P.R. 490/1994, nonché al regolamento di semplificazione approvato con il D.P.R. 252/1998, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo 159/2011.

#### ART. 1

##### *DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI*

1. Ai fini del presente Protocollo, i termini indicati con la lettera maiuscola, sia al singolare che al plurale, avranno, il significato loro di seguito attribuito, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:
  - a) **Affidatario**: ciascun soggetto che, in virtù di un Contratto con T.E. o con il Contraente Generale, interviene nel ciclo di realizzazione dell'Opera, qualunque sia l'importo del relativo Contratto.
  - b) **Subaffidatario**: qualsiasi soggetto che, in virtù di un Subcontratto stipulato con un Affidatario, interviene nel ciclo di realizzazione dell'opera, qualunque sia l'importo del relativo Subcontratto.
  - c) **Contratto**: qualsiasi contratto di appalto e affidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dal Concessionario, o dal Contraente Generale, con un Affidatario, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera.
  - d) **Subcontratto**: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dall'Affidatario con un Subaffidatario, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera.
- 1.2 Il protocollo si applica, in ogni caso, a tutte le imprese ed operatori economici direttamente o indirettamente interessati dalla realizzazione dell'opera.
2. Ai fini del presente Protocollo, T.E. in qualità di Concessionario è individuata quale "soggetto responsabile della sicurezza delle Opere" che affida, anche sotto il profilo antimafia ed ha il compito di garantire – verso gli organi deputati ai controlli antimafia e verso CAL – il



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE**

tangenziale  
esterna



flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all'esecuzione dell'Opera, così come previsto nel presente Protocollo.

3. Ai fini di cui al precedente comma 2, T.E. attribuirà al proprio Contraente Generale le attività inerenti alla trasmissione dei dati in questione, relativamente ai contratti di competenza del medesimo Contraente Generale ai sensi del successivo comma 5 lett. b), dandone comunicazione ai soggetti sottoscrittori del presente Protocollo. In tal caso, il Concessionario assicurerà, anche su richiesta di C.A.L. e/o della Prefettura, l'espletamento di ogni attività di verifica e controllo, necessaria per garantire l'attuazione del flusso informativo.
4. T.E., con l'adesione al presente Protocollo, si impegna ad inserire nei Contratti dalla stessa stipulati o da stipulare con gli Affidatari apposita clausola con la quale l'Affidatario assume l'obbligo di fornire a T.E. stessa i dati relativi alle società e alle imprese Subaffidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'Opera.  
Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra (Affidatari e Subaffidatari) accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del Contratto o Subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte di T.E. o dell'Affidatario nei casi indicati negli articoli 3, comma 8, 4, comma 2, 5, commi 2, 3 e 8, del presente Protocollo.
5. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste relativamente:
  - a) a tutti i Contratti conclusi da T.E. e a tutti i Subcontratti dalla medesima autorizzati/approvati per qualunque importo;
  - b) a tutti i Contratti conclusi dal Contraente Generale e a tutti Subcontratti dal medesimo autorizzati/approvati per qualunque importo;

Si precisa che l'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo di macchinari. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 50.000,00 a trimestre effettuate da ciascun singolo operatore, fermo restando l'obbligo di identificazione del relativo fornitore ai sensi dell'art. 3, c. 2, del presente Protocollo. Sono altresì esentati dall'obbligo di conferimento i dati relativi ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche e gli altri soggetti, anche privati, i cui organi



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE

tangenziale  
esterna



rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

6. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso la banca dati di cui al successivo articolo 7.
7. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.
8. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali del Contraente Generale, degli Affidatari e Subaffidatari coinvolti nell'esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell'opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale.

## ART. 2

### *ATTIVITA' DEI GRUPPI INTERFORZE E RAPPORTI FRA LE PREFETTURE*

1. I "Gruppi Interforze Grandi Opere" istituiti presso le Prefetture firmatarie procedono ad effettuare gli accertamenti preventivi sulle imprese aggiudicatrici delle gare di appalto dei lavori e su tutte le imprese direttamente o indirettamente interessate ai lavori medesimi.
2. In osservanza delle "Linee Guida", il Gruppo Interforze istituito presso la Prefettura di Milano si fa carico del coordinamento del flusso informativo proveniente dai Gruppi Interforze costituiti presso le Prefetture delle province interessate dai lavori oggetto del presente protocollo (Prefetture di Lodi e di Monza e Brianza). A tal fine il Prefetto di Milano dovrà predisporre un elenco delle priorità degli accessi ispettivi a livello regionale, nei cantieri delle "Opere essenziali, connesse e necessarie", con la partecipazione dei Gruppi Interforze di ogni Prefettura. Ciascun Prefetto competente per territorio adotterà il conseguente decreto di accesso nel proprio ambito provinciale.
3. Gli esiti dell'attività svolta dai Gruppi Interforze saranno pertanto comunicati alla Prefettura di Milano, a supporto della valutazione complessiva a quest'ultima riservata sull'adozione delle "Informazioni antimafia", nonché alle Prefetture firmatarie del presente Protocollo.



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE**

tangenziale  
esterna



4. Il Soggetto aggiudicatore si impegna a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del presente "Protocollo di Legalità", inviando telematicamente un rapporto trimestrale alle Prefetture di Milano, di Lodi e di Monza e Brianza sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia. Il Concessionario si impegna a fornire al Soggetto aggiudicatore le informazioni relative alle attività dallo stesso svolte ai sensi del presente Protocollo, necessarie ai fini della redazione del predetto rapporto trimestrale.
5. Il Concessionario si impegna ad informare tempestivamente il Soggetto aggiudicatore in ordine alle violazioni del presente Protocollo accertate dal Concessionario medesimo, anche ai fini della comunicazione, da parte del predetto Soggetto Aggiudicatore, al Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici.
6. Gli esiti delle verifiche effettuate dai "Gruppi Interforze" saranno oggetto di periodico esame congiunto da parte delle Prefetture firmatarie.
7. Quanto disciplinato nel presente articolo non limita l'applicazione delle disposizioni normative in materia di accessi ai cantieri.

### ART. 3

#### *DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA*

1. Le parti interessate, nella comune volontà di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti alla normativa antimafia, come previsto dal "*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*", emanato con D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nonché delle direttive della disciplina speciale contenute nelle Linee Guida come declinate nel presente Protocollo.
2. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 4 del D. Lgs. 490/94 e all'art. 10 del D.P.R. 252/98 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" prevista dall'art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L. 217/2010, e che assumono la qualità di Affidatari e Subaffidatari .  
Soggetti al predetto regime sono tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE**

tangenziale  
esterna



importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 50.000,00 a trimestre effettuate da ciascun singolo operatore.

Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inserite nella Banca Dati multimediale, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.

L'obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 3.4 delle Linee Guida (c.d. white list) e al D.P.C.M. del 18 ottobre 2011 pubblicato in G.U. il 25 gennaio 2012, con riferimento alle tipologie di attività ivi previste.

3. Il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia è soggetto, secondo le Linee Guida, al regime derogatorio dell'art. 10, comma 8, del D.P.R. 252/98 quanto alla competenza del rilascio.  
Esso è altresì soggetto ad un modello organizzativo rispondente alla duplice esigenza di celerità e di concentrazione operativa dei flussi informativi.  
A tal fine, al Prefetto compete l'emanazione di tutte le informative antimafia per le imprese che partecipano alla realizzazione dell'Opera, anche aventi sede legale in altre province.
4. La Prefettura è pertanto competente a ricevere ogni richiesta di informazione antimafia e interloquisce con le Prefetture ove hanno sede legale le imprese interessate ai fini dell'acquisizione degli elementi necessari all'adozione dell'informazione antimafia.
5. In tale ottica, T.E. si impegna ad acquisire preventivamente alla stipula, approvazione o autorizzazione di ogni strumento contrattuale previsto nel presente Protocollo, indipendentemente dal loro importo, le informazioni antimafia e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei Contratti o Subcontratti.
6. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati accordi contrattuali, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura di T.E., mediante attivazione della clausola di cui al comma 8. In conformità alla Linee Guida, punto 2.1, lettera d), T.E. procede all'immediata annotazione dell'estromissione dell'impresa e della perdita del Contratto o del Subcontratto nell'Anagrafe degli esecutori.
7. I termini per il rilascio delle informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE**

tangenziale  
esterna



03.06.1998, n. 252 sono confermati in 45 giorni dalla richiesta.

Decorsi i predetti termini, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, T.E. potrà procedere anche in assenza di definizione degli accertamenti sulle imprese, fermo restando le cautele previste dall'articolo 11, commi 2 e 3, del D.P.R. 252/1998. Restano ferme le indicazioni di cui al paragrafo 3.2 delle Linee Guida concernenti gli accertamenti preliminari di cui all'articolo 12, comma 4, del D.P.R. 252/1998.

8. I Contratti e i Subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. T.E. effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione. In detti casi T.E. comunica senza ritardo alla Prefettura e a CAL l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.

9. Nella richiesta di informazioni da inoltrarsi al Prefetto ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 devono essere indicati tutti gli elementi previsti dall'art. 2, c. 3 D.P.R. 252/98, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida.

Dovranno inoltre essere forniti i seguenti elementi:

- a) visura camerale storica, eventualmente integrata dalle ultime variazioni societarie che non fossero state già registrate;
- b) certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigiano con la dicitura antimafia;
- c) con riferimento alle imprese esercenti le attività ricomprese nell'allegato 1 al DPCM 18 ottobre 2011, pubblicato in G.U.R.I. il 25 gennaio 2012, la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia dei soci, degli amministratori e dei direttori tecnici delle società contraenti e subcontraenti.

10. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura a T.E., e per conoscenza a CAL, ed è immesso a cura di T.E. nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza da parte del Concessionario è causa di risoluzione del contratto stipulato, salvo i casi di errore scusabile.

11. CAL riferirà periodicamente alla Prefettura sulle attività poste in essere in applicazione del presente Protocollo, inviando telematicamente un rapporto trimestrale sullo stato di attuazione



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE**

tangenziale  
esterna



delle procedure di monitoraggio antimafia. A tal fine, T.E. si impegna a fornire a CAL le informazioni relative alle attività dallo stesso svolte ai sensi del presente Protocollo, necessarie ai fini della redazione del predetto rapporto trimestrale.

#### ART. 4

##### *INFORMAZIONI ATIPICHE*

1. T.E. si impegna ad effettuare le valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, ai fini dell'eventuale esclusione dei soggetti per le quali il Prefetto fornisca gli "*elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione ... dei requisiti soggettivi*", secondo il disposto dell'art. 1 *septies* decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
2. La facoltà di risoluzione del Contratto o di revoca di eventuali autorizzazioni al Subcontratto, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. 252/98, ovvero in conseguenza del rilascio di un'informazione supplementare atipica, sarà espressamente contenuta in un'apposita clausola dei contratti stipulati da T.E. o dei Subcontratti dal medesimo autorizzati.
3. Nel caso di esercizio della predetta facoltà, trova applicazione anche il sistema sanzionatorio previsto dal successivo art. 8, salvo il maggior danno, laddove le informazioni supplementari atipiche abbiano evidenziato elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

#### ART. 5

##### *PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DI T.E.*

1. In occasione dell'affidamento di ciascun Contratto per la realizzazione dell'Opera, T.E. si impegna:
  - a) ad inserire, nella documentazione contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento, normativo e contrattuale, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Affidatario;
  - b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sarà prestata maggiore attenzione alla disciplina in materia di



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE**

tangenziale  
esterna



subappalto e di penali, nonché in ordine ai criteri di qualificazione ed alle modalità e i tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;

c) a prevedere nella documentazione contrattuale le seguenti dichiarazioni dell'Affidatario:

1.1) Clausola n. 1

*"La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione a T.E., di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G."*

1.2) Clausola n. 2

*"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ed a comunicare a T.E., ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate T.E. e la Prefettura."*

1.3) Clausola n. 3

*"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefettura – U.T.G. di Milano, Prefettura – U.T.G. di Lodi, Prefettura – U.T.G. di Monza e Brianza, Concessioni Autostradali s.p.a. e Tangenziale Esterna s.p.a. in data 31 luglio 2012 e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto"*

2. T.E. si impegna a prevedere che la violazione degli obblighi di cui ai predetti punti 1.1.e 1.2. e 1.3, sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.
3. T.E. si impegna altresì a prevedere nei Contratti stipulati per la realizzazione dell'Opera quanto segue:



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE

tangenziale  
esterna



- a) l'obbligo dell'Affidatario di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati da T.E. con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'Opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
- b) l'obbligo dell'Affidatario di far rispettare il presente Protocollo ai propri Subaffidatari, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1), e l'allegazione del Protocollo medesimo al Subcontratto stipulato, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subaffidatario di inserire analogo disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con i terzi subcontraenti;
- c) l'obbligo per l'Affidatario di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri Subaffidatari una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 117, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, alla preventiva acquisizione, da parte di T.E., delle informazioni antimafia di cui all'art. 10, comma 7, lett. a), b), c) del D.P.R. 252/98, a carico del cessionario, ed a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 1 *septies*, del D.L. 629/82, convertito nella L. 726/82 (informazioni atipiche).  
Analogha disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell'Opera, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Affidatario di inviare alla Prefettura tutta la documentazione di cui all'art. 3, comma 9, del presente Protocollo relativa al soggetto cessionario.
- d) l'obbligo per l'Affidatario di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D. Lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione di T.E. all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte di T.E. stessa, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10, comma 7, lett. a), b), c) del d.P.R. 252/98 sull'impresa distaccante.  
Analogha disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell'Opera, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Affidatario di inviare alla



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE

tangenziale  
esterna



Prefettura tutta la documentazione di cui all'art. 3, comma 9, del presente Protocollo relativa all'impresa distaccante.

4. T.E. si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
5. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
6. T.E. si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
7. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 ed in particolare di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
8. Gli stessi obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 vengono contrattualmente assunti, nei confronti di T.E. dall'Affidatario e, nei confronti di questi, dai Subaffidatari e dai terzi subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata da T.E. ai fini della revoca degli affidamenti.

#### ART. 6

##### *DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI*

1. L'obbligo di richiesta di informazioni al Prefetto, ai sensi dell'articolo 3, sussiste anche per i contratti ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le tipologie di prestazioni di seguito elencate:
  - a) trasporto di materiale a discarica;
  - b) smaltimento rifiuti;
  - c) fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
  - d) noli a freddo di macchinari;



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE**

tangenziale  
esterna



- e) fornitura di ferro lavorato;
  - f) servizi di guardiania di cantiere;
  - g) servizi di logistica, di supporto, di vitto e alloggio del personale;
  - h) acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
  - i) fornitura con posa in opera (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163);
  - j) noli a caldo di macchinari;
  - k) servizi di autotrasporti.
2. L'obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 3.4 delle Linee Guida (c.d. white list) e al D.P.C.M. del 18 ottobre 2011 pubblicato in G.U. il 25 gennaio 2012, con riferimento alle tipologie di attività ivi previste.

#### ART. 7

#### *COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, T.E. si impegna a costituire e rendere operativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, una Banca Dati relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all'esecuzione dell'Opera. Il flusso delle informazioni essenziali dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema multimediale: a) Anagrafe degli esecutori; b) Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere che contiene il Settimanale di cantiere o subcantiere. Tale infrastruttura informatica è allocata presso T.E.

Il flusso informativo della Banca Dati sarà riservato ai soggetti espressamente indicati nelle Linee Guida, al Gruppo interforze della Prefettura, al personale autorizzato del Servizio per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al D.M. interministeriale 14 marzo 2003, a CAL. Le informazioni contenute nella Banca dati multimediale dovranno consentire il monitoraggio:

- a) delle fasi di esecuzioni dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;
- b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione l'Opera, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. fatto salvo quanto stabilito all'art. 10 del presente Protocollo in merito alle diverse determinazioni del CIPE;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri;



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE**

tangenziale  
esterna



- d) del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
  - e) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale
2. I dati in questione verranno immessi in apposita sezione della Banca Dati, denominata anche “Anagrafe degli esecutori”. Tale Anagrafe degli esecutori contiene, tra le altre, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 3, comma 9, anche le seguenti informazioni essenziali:
- a) individuazione anagrafica del soggetto d’impresa o dell’operatore economico;
  - b) tipologia e importo del Contratto o Subcontratto;
  - c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell’assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
  - d) annotazioni relative alla eventuale perdita del Contratto o Subcontratto e all’applicazione della relativa penale pecuniaria;
  - e) indicazione del conto corrente dedicato di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.
3. In tutti i Contratti e i Subcontratti stipulati ai fini della esecuzione dell’Opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni degli Affidatari e Subaffidatari :
- a) mettere a disposizione di T.E. per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
  - b) mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
  - c) mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’art. 46 del D.P.R. 445/2000;
  - d) l’inosservanza degli obblighi informativi di cui al comma 3 verrà considerata quale circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione del Contratto o Subcontratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell’Opera, che dovranno a tale scopo contenere apposita clausola risolutiva espressa. La documentazione di cui al comma 3 verrà messa a disposizione di T.E., attraverso l’inserimento diretto nella banca dati multimediale, per le opportune verifiche da parte della Prefettura, del Gruppo Interforze, delle forze di polizia territoriali, del GICEX e degli organi di vigilanza preposti, anche



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE**

tangenziale  
esterna



al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150.

## **ART. 8** **SANZIONI**

1. T.E. applicherà agli Affidatari una sanzione pecuniaria, nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 7, dei dati relativi alle imprese Subaffidatarie di cui al precedente articolo 1, commi 5 e 8 (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, determinata nella misura del 5% dell'importo del Subcontratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni ai sensi dei citati articoli.  
La sanzione pecuniaria nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che a seguito di informazione interdittiva venga estromessa, è prevista nella misura non inferiore al 5% dell'importo del contratto o del Subcontratto.
2. T.E., con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'Opera, si impegna ad inserire in tutti i Contratti dalla stessa stipulati apposita clausola con la quale l'Affidatario assume l'obbligo di fornire a T.E. gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'Opera.
3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub contratto nei casi di reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte di T.E. nei casi indicati dal presente Protocollo.
4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico di T.E., né a carico dell'Affidatario, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.
5. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno affidate in custodia a T.E. per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e utilizzate da T.E., nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione dell'Affidatario e/o del Subaffidatario. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE**

tangenziale  
esterna



della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il CCASGO. In ogni caso, T.E. dovrà dare evidenza a CAL dell'utilizzo delle predette somme.

#### ART. 9

#### *REGOLARITÀ DEGLI ACCESSI NEI CANTIERI*

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e del Sub-Cantiere" interessati dai lavori, la cui gestione è di competenza di T.E. ed il cui controllo è assegnato dalla Prefettura di Milano alle Forze di Polizia e al Gruppo Interforze Grandi Opere.
2. T.E. si impegna a prevedere nella regolamentazione contrattuale l'obbligo per l'Affidatario di individuare un "Referente di Cantiere" che dovrà inserire, all'interno della Banca Dati, un report settimanale, c.d. "Settimanale di Cantiere", al fine di consentire le verifiche di competenza di T.E., della Prefettura, degli Organi di Polizia, di CAL e della Direzione dei Lavori.  
T.E. si impegna, altresì, ad indicare nella regolamentazione contrattuale, modalità e tempi, come stabiliti al successivo comma 3, con cui il Referente di Cantiere dovrà inserire nella Banca Dati tutte le informazioni necessarie ai fini della verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e dei relativi accessi.
3. Il c.d. "Settimanale di Cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
  - a) alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Affidatario in caso di esecuzione diretta ovvero il Subaffidatario), dei mezzi dell'Affidatario e del Subaffidatario e/o di eventuali altre ditte che operano fornitura, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo;
  - b) il Referente di Cantiere ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18.00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
  - c) l'Affidatario ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE**

tangenziale  
esterna



sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

4. Le informazioni acquisite sono utilizzate per:
- a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
  - b) verificare alla luce del “Settimanale di Cantiere” la regolarità degli accessi e delle presenze;
  - c) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;

A tal fine la Prefettura potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

- i. calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente di Cantiere;
- ii. disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell’opera, presso laboratori indicati da T.E. o dall’Affidatario, i cui oneri finanziari saranno sostenuti da T.E. o dall’Affidatario, in base a successivi accordi contrattuali e senza oneri a carico della concessione T.E..

#### ART. 10

##### *TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI*

Ferma restando l’applicazione di eventuali diverse modalità di monitoraggio finanziario determinate dal CIPE, su proposta del CCASGO, ai sensi dell’art.176, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., all’Opera oggetto del presente Protocollo si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. e relative sanzioni.

#### ART. 11

##### *OBBLIGHI DEL CONTRAENTE GENERALE*

1. Il Consorzio Costruttori TEEM, in qualità di soggetto cui il Concessionario ha affidato, con funzione di Contraente Generale, la realizzazione dell’Opera, con la sottoscrizione per accettazione del presente Protocollo, sin da ora assume a proprio carico, per i lavori, i servizi e le forniture di sua competenza, tutti gli obblighi ed i compiti previsti in capo al Concessionario ai sensi del Protocollo medesimo, ferme restando le competenze del Concessionario ai sensi di legge e dell’articolo 1 del presente Protocollo. Restano



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE

tangenziale  
esterna



esclusivamente in capo al Concessionario l'impegno e le facoltà disciplinate dall'art. 4 in materia di informazioni antimafia atipiche nonché i compiti e gli impegni di cui all'art. 8, comma 5.

2. Il Consorzio Costruttori TEEM si impegna inoltre a far sì che tutte le imprese coinvolte dal medesimo a qualsivoglia titolo nella realizzazione dell'Opera diano piena e compiuta attuazione al presente Protocollo, allegando lo stesso a tutti i contratti che provvederà a sottoscrivere.
3. Il Consorzio Costruttori TEEM provvederà ad inserire nei contratti con i propri Affidatari apposita clausola con la quale essi assumono l'obbligo di fornire al Contraente Generale i dati relativi alle società o imprese Subaffidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori relativi all'Opera.
4. Nella stessa clausola si stabilirà altresì che le imprese di cui sopra (Affidatari e Subaffidatari) accettano espressamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi comprese le clausole risolutive espresse di cui all'articolo 3 e 5, nonché la facoltà di risoluzione del contratto o di revoca del subcontratto nelle ipotesi di informazioni antimafia atipiche (art. 4).
5. Il Consorzio Costruttori TEEM si impegna a consentire le attività di verifica e controllo del Concessionario di cui all'articolo 1, comma 3, del presente Protocollo nonché a fornire ogni informazione sull'attività svolta ai sensi del Protocollo medesimo.
6. Il Consorzio Costruttori TEEM si impegna a mantenere attiva la Banca dati di cui all'articolo 7 nonché a nominare il Referente di Cantiere di cui all'articolo 9.

#### ART. 12

#### *RESPONSABILIZZAZIONE DELLE IMPRESE*

Fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 4, tutte le aziende di cui al precedente art. 1, c. 1, che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla realizzazione dell'opera sono tenute ad osservare il presente Protocollo.

#### ART.13

#### TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE**

tangenziale  
esterna



1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera locale, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipa il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle Associazioni datoriali e delle OO.SS. che sottoscrivono per adesione il presente Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze della Prefettura.
3. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida volte anche ad assicurare la massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri, disposti ai sensi dell'art. 2 della legge n.94/2009 ed al successivo D.P.R. n.150/2010, si applicano le prescrizioni di cui al punto 2.3 *iii)* delle predette Linee Guida.
4. Il tavolo di cui al comma 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dell'Opera, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

#### ART. 14

##### *EFFICACIA DEL PROTOCOLLO E DISCIPLINA TRANSITORIA*

1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.

#### ART. 15

##### *DURATA DEL PROTOCOLLO*

1. Il Protocollo opera fino alla conclusione dei lavori, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.
2. Le Parti si impegnano, in ogni caso, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a valutare le attività svolte e i risultati conseguiti in attuazione del Protocollo, ai fini dell'eventuale aggiornamento delle norme in esso contenute.



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



Letto e sottoscritto,

Milano, 31 luglio 2012

*Il Prefetto di Milano*  
(Dott. Gian Valerio Lombardi)

---

*Il Prefetto di Lodi*  
(Dott. Pasquale Antonio Gioffre')

---

*Il Prefetto di Monza e della Brianza*  
(Dott.ssa Giovanna Vilasi)

---

*Il Presidente di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.*  
(Prof. Mario Basili)

---

*Il Presidente di Tangenziale Esterna S.p.A.*  
(Avv. Raffaello Berardi)

---

Per accettazione:

*Il Presidente del Consorzio Costruttori TEEM*



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



(Dott. Ing. Michele Longo)

---

**Per adesione**

Assimpredil  
(Dott. Luca Botta)

---

Assolombarda  
(Dott. Antonio Colombo)

---

**Per gli impegni di cui all'art. 13 del Protocollo di Legalità**

La Direzione Territoriale del Lavoro  
(Dott.ssa Mariarosaria Simonelli)

---

Le OO. SS.:

CGIL  
(Sig. Onorio Rosati)

---

(Sig. Nino Baseotto)

---



**PREFETTURA di MILANO**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di LODI**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



**PREFETTURA di MONZA  
e della BRIANZA**  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



CISL  
(Sig. Danilo Galvagni)

---

(Sig. Renato Zambelli)

---

UIL  
(Sig. Claudio Mor)

---

FILLEA – CGIL  
(Sig. Franco De Alessandri)

---

(Sig. Marco Di Girolamo)

---

FILCA – CISL  
(Sig. Francesco Bianchi)

---

FENEAL – UIL  
(Sig. Enrico Vizza)

---